

Scheda A.1 CONSULTA DELLE ATTIVITÀ SOCIALI

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita presso la città di Alzano Lombardo la Consulta delle attività sociali.
2. La Consulta delle attività sociali fa capo all'Ufficio Servizi Sociali ed al relativo Assessorato.

Art. 2 – Finalità e obiettivi

1. La Consulta delle attività sociali non ha scopo di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a. mettere in comune le esperienze degli ETSC aderenti;
 - b. proporre l'organizzazione di attività in comune tra gli ETSC aderenti;
 - c. promuovere manifestazioni, incontri, conferenze, pubblicazioni e qualunque altra azione atta a favorire la conoscenza del mondo del volontariato;
 - d. promuovere la raccolta fondi per sostenere progetti di solidarietà condivisi tra gli ETSC aderenti;
 - e. proporre momenti di informazione pubblica su tematiche sociali emergenti;
 - f. collaborare con l'Amministrazione comunale per l'organizzazione di giornate a tema;
 - g. predisporre e attuare con l'Amministrazione comunale percorsi formativi e aggiornamento per il volontariato sociale;
 - h. supportare le singole associazioni aderenti nella promozione dei propri eventi.

Art. 3 – Ammissione nella Consulta delle attività sociali

1. Sono ammessi automaticamente nella Consulta delle attività sociali gli ETSC che alla data di entrata in vigore del TUCTS fanno parte della "Consulta nell'area dei servizi sociali".
2. Alla Consulta delle attività sociali possono partecipare, presentando al protocollo comunale espressa richiesta, in forma telematica, secondo l'apposita modulistica, gli ETSC che rispettino i requisiti di cui all'art. 5, comma 4, del TITOLO II "LE CONSULTE COMUNALI DEL TERZO SETTORE".
3. Possono inoltre partecipare anche singoli cittadini interessati al mondo del volontariato sociale alzanese presentando espressa richiesta al Presidente della Consulta.

Art. 4 – Decadenza dalla Consulta delle attività sociali

1. Decadono dall'ammissione alla Consulta delle attività sociali gli ETSC che cessino la propria attività o procedano allo scioglimento dell'ETSC stesso.
2. Non possono accedere ai benefici disciplinati nelle Schede inerenti alle Agevolazioni, nei limiti e nelle modalità ivi indicate, gli ETSC che:
 - a. non partecipino alle riunioni della Consulta con un proprio rappresentante per più di due volte consecutive senza adeguata e preventiva motivazione;
 - b. non collaborino o non rispettino le regole di funzionamento della Consulta;
 - c. non partecipino attivamente alle attività organizzate dalla Consulta.
3. Non possono altresì accedere ai predetti benefici eventuali singoli cittadini interessati al mondo del volontariato alzanese.

Art. 5 – Organizzazione della Consulta delle attività sociali

1. La Consulta delle attività sociali è presieduta da un Presidente e da un Vicepresidente che restano in carica per l'intero mandato del Sindaco.
2. Le nuove nomine devono avvenire alla prima riunione utile da convocarsi a cura del Presidente uscente entro quattro mesi dalle consultazioni elettorali e dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. In caso di inottemperanza, provvede ad effettuare la prima convocazione lo Sportello Terzo Settore.
3. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti a maggioranza dei rappresentanti degli ETSC regolarmente partecipanti e con voto segreto. Ogni ETSC ha diritto di voto mediante il proprio legale rappresentante o un delegato munito di delega scritta. Sono esclusi dalla possibilità di voto eventuali singoli cittadini interessati al mondo del volontariato alzanese.